

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 5 dicembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 40/2020**

**IL DECRETO “RISTORI-QUATER”  
E LE NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL SALDO IMU 2020**

**IL DECRETO “RISTORI-QUATER”**

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 il D.L. n. 157 del 30.11.2020 (Decreto “Ristori-quater”), recante le “*Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.*”.

Il Decreto è entrato in vigore il 30.11.2020 e dovrà essere convertito in Legge entro il 29.1.2021.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi di alcune delle principali novità in materia fiscale introdotte dal Decreto, già preannunciate dal comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 269 del 27.11.2020 (*cf.* circolare di Studio n. 39/2020), riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

**1. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE  
IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP (art. 1)**

Come anticipato dal comunicato stampa del MEF n. 269 del 27.11.2020, l’art. 1, comma 1 del Decreto “Ristori-quater” prevede che per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

### ***Proroga del termine di versamento per i “soggetti ISA”***

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto conferma quanto già previsto dall’art. 98 del Decreto “Agosto” (*cfr.* circolare di Studio n. 27/2020 § 8) e dall’art. 6 del Decreto “Ristori-bis” (*cfr.* circolare di Studio n. 34/2020 § 5), ovvero per i “soggetti ISA” la proroga dal 10.12.2020 al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare).

Per “soggetti ISA” si intendono quei contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89 della L. n. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Tali soggetti possono fruire della proroga solo se rispettano una delle seguenti condizioni:

- hanno registrato, nel primo semestre dell’anno 2020, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al Decreto “Ristori-bis”, (successivamente integrati dal Decreto “Ristori-ter”) e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” (o, per i ristoranti, domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni”).

Per l’individuazione delle zone rosse e arancioni il Decreto rinvia all’ordinanza del Ministro della

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

salute della Salute del 26.11.2020.

Pertanto, non rileva la successiva ordinanza del Ministro della salute della Salute del 28.11.2020 che ha disposto il passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.

Si sottolinea che in questo caso non si applica la condizione della "riduzione del fatturato".

***Proroga del termine di versamento per i "soggetti non ISA"***

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del Decreto "Rilancio", potranno fruire della proroga del termine di versamento dal 10.12.2020 al 30.4.2021 anche le imprese ed i professionisti che rispettano una delle seguenti condizioni:

- hanno conseguito, nel 2019, ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro, e, nel primo semestre 2020 hanno subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
  - operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al Decreto "Ristori-bis", (successivamente integrati dal Decreto "Ristori-ter") e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse" (o, per i ristoranti, domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni").
- Per l'individuazione delle zone rosse e arancioni il Decreto rinvia all'ordinanza del Ministro della salute della Salute del 26.11.2020. Pertanto, non rileva la successiva ordinanza del Ministro della salute della Salute del 28.11.2020 che ha disposto il passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.

Anche in questo caso si sottolinea che non si applica la condizione della "riduzione del fatturato".

***Proroga del termine di versamento per i "soci"***

Si ricorda infine che la proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

### **2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (art. 2)**

Il Decreto “Ristori-quater”, oltre al rinvio della seconda o unica rata d’acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, prevede anche il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto, potranno infatti beneficiare della sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:

- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020, come per esempio palestre, piscine, centri benessere e discoteche (*cf.* l’allegato 1 della circolare di Studio n. 32/2020);
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto “Ristori-bis” (come integrato dal Decreto “Ristori-ter”), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Si ricorda che alla suddetta data del 26 novembre 2020, erano individuate come:

- “zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- “zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque, rinviati per effetto del Decreto “Ristori-quater”:

- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020. Si precisa che non sono interessati alla proroga i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 del DPR n. 600/73);
- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- il versamento dell’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

***Calcolo del “fatturato”***

Alcune specifiche considerazioni possono essere formulate in merito alla sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, prevista per i soggetti che, non rientrando tra coloro che sono ubicati nelle zone a maggior rischio (c.d. “zone rosse” e “zone arancioni”) e/o esercenti le attività maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di chiusura, devono verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (fermo restando il limite di ricavi e compensi non superiore a 50 milioni di euro nel 2019).

Secondo quanto indicato in precedenti chiarimenti di prassi:

- il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019, fatturate o certificate, che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (rispetto a dicembre 2019), cui

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA;

- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Si ritiene che anche i contribuenti trimestrali debbano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre; il caso, infatti, era stato già affrontato dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e del 16 maggio. In quella circostanza, il confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli analoghi mesi del 2019, secondo l'Agenzia, andava fatto sulla base dei mesi in oggetto anche per i contribuenti trimestrali. Considerato che la norma reca ora la stessa formulazione, si può giungere alla stessa conclusione.

**3. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (art. 3)**

Il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (Irpef e Ires) e di imposta regionale sulle attività produttive (Irap), in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

**4. PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE (art. 4)**

Il Decreto "Ristori-quater" ha prorogato al 1° marzo 2021 i termini per il versamento:

- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. "rottamazione-ter", comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. n. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo;
- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. n. 119/2018;
- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. "rottamazione-ter", per i contribuenti che

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019;

- della rata delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il 4.12.2020 le proprie risposte alle domande più frequenti (Faq) in tema di rottamazione e novità sulle rateizzazioni, che si allegano alla presente circolare (allegato 1).

**5. ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “EX DECRETO RISTORI” A ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE (art. 6)**

Il Decreto “Ristori-quater” estende l'erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del Decreto “Ristori” (*cf.* circolare di Studio n. 31/2020 § 1), anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'elenco “Allegato 1” del decreto (*cf.* allegato 2 della presente circolare).

**6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU (art. 8)**

Si ricorda che l’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, è stabilita:

- dall’art. 5 del D.L. n. 149/2020 - Decreto “Ristori-bis” (*cf.* circolare di Studio n. 34/2020 § 6);
- dall’art. 9 del D.L. n. 137/2020 - Decreto “Ristori” (*cf.* circolare di Studio n. 31/2020 § 3);
- dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 - Decreto “Agosto” (*cf.* circolare di Studio n. 27/2020 § 6).

L’art. 8 del Decreto “Ristori-quater”, inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle sopraelencate norme si applichino a tutti i soggetti passivi dell’IMU (e non solo ai proprietari, così come individuati dall’art. 1 comma 743 della “Legge di Bilancio 2020”), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In particolare, l'art. 5 del Decreto "Ristori-bis" stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle "zone rosse", non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato 2 dello stesso decreto (l'allegato è stato integrato con la seguente attività di "47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori" da parte del Decreto "Ristori-ter").

Affinché spetti l'esenzione i soggetti passivi dell'IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate. Dalla lettura della norma, tuttavia, non è chiaro se l'esenzione spetti anche nei casi in cui i Comuni siano stati "zona rossa" soltanto per un periodo limitato di tempo.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto "Ristori", invece, non è dovuta la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'abolizione, tuttavia, riguarda i soli possessori di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività specificatamente individuate. Nello specifico, l'esenzione (per la seconda rata dell'IMU 2020) compete per gli immobili nei quali i soggetti passivi dell'IMU esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al Decreto "Ristori".

L'agevolazione prevista dall'art. 5 del Decreto "Ristori-bis" e dall'art. 9 del Decreto "Ristori" si va ad aggiungere alle esenzioni dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 introdotte dall'art. 78 del Decreto "Agosto" convertito.

Ai sensi dell'art. 78 del Decreto "Agosto" sono infatti esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche con riguardo agli immobili esentati dal pagamento della seconda rata 2020, tuttavia, potrebbe essere dovuta una parte dell'imposta relativa al primo semestre 2020 "a conguaglio" rispetto a quanto già versato entro il 16 giugno 2020 (ciò potrebbe accadere nei casi in cui le aliquote approvate per l'anno 2020 siano superiori a quelle deliberate per il 2019 ed utilizzate per la determinazione della prima rata IMU 2020).

In taluni casi, potrebbe essere possibile versare l'eventuale conguaglio entro il 28 febbraio 2021, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, secondo quanto emerge dal testo della Legge di conversione del D.L. n. 125/2020, approvata dalla Camera il 25.11.2020 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (art. 21)**

Il contributo relativo alla filiera della ristorazione (*cfr.* circolare di Studio n. 39/2020 § 2) spetta anche alle attività agrituristiche e di alloggio connesse alle aziende agricole, ancorché la loro attività non sia prevalente. È questa la novità che l'articolo 21 del Decreto "Ristori-quater" ha apportato all'articolo 58 del Decreto "Agosto", che ha introdotto un fondo per la filiera della ristorazione.

Nella sua versione originaria, il comma 2 dell'articolo 58 del Decreto "Agosto" prevedeva l'erogazione del contributo alle imprese con codice Ateco prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), aggiungendo poi (in sede di conversione) anche le attività con codice Ateco prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e 55.10.00 (alberghi), queste ultime limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Con specifico riferimento alle attività agrituristiche, tuttavia, la circostanza che l'attività dovesse essere

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

prevalente rendeva inapplicabile l'agevolazione in quanto l'agriturismo è una attività connessa a quella agricola e come tale, non può essere prevalente. Ora l'articolo 21 del Decreto "Ristori-quater" ha annullato il requisito della prevalenza per le attività agrituristiche; inoltre la nuova norma ha aggiunto all'elenco le attività con codice Ateco 55.20.52, cioè le attività di alloggio connesse alle aziende agricole e ha assimilato ai questi fini anche le attività di ititurismo. Ne consegue quindi che tutte queste attività possono presentare la domanda di contributo accedendo al «Portale della ristorazione» entro il 15 dicembre prossimo.

\* \* \* \* \*

**LE NOVITA' IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL SALDO IMU 2020**

Si ricorda che la "Legge di Bilancio 2020" ha abolito, a decorrere dal 2020, la IUC di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed ha riscritto la disciplina dell'IMU (cfr. circolare di Studio n. 8/2020 § 7).

Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.

Il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 rimane comunque fissato sempre al 16 dicembre 2020.

Tuttavia, secondo quanto emerge dal testo della Legge di conversione del D.L. n. 125/2020, approvata dalla Camera il 25.11.2020 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si prevede che "L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies [introdotto all'art. 1 del DL 125/2020 convertito] e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie".

Di norma, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2020 è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

alla data del 28 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 762 della "Legge di Bilancio 2020".

Limitatamente all'anno 2020, tuttavia:

- il termine del 14 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano inserire il prospetto delle aliquote ed i testi dei regolamenti ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF è differito al 31 dicembre 2020;
- la data del 28 ottobre 2020 entro cui i Comuni dovevano pubblicare le aliquote ed i regolamenti deliberati per l'IMU 2020 (che hanno effetto per lo stesso anno 2020) è differita al 31 gennaio 2021.

In altre parole, i contribuenti tenuti al versamento della seconda rata IMU entro il 16 dicembre 2020, potrebbero dover versare l'eventuale conguaglio in un secondo momento.

Ove entro il 16 dicembre 2020 non risultino pubblicate le delibere comunali, infatti, nel caso in cui vi siano delle differenze con le aliquote del 2019, il contribuente potrebbe trovarsi in due situazioni:

- potrebbe aver versato per l'anno 2020 più di quanto dovuto (in quanto le aliquote 2020 sono inferiori rispetto a quelle del 2019);
- potrebbe dover versare per l'anno 2020 un ulteriore conguaglio (in quanto le aliquote 2020 sono superiori rispetto a quelle del 2019).

Nel primo caso, anche all'IMU in vigore dal 2020 si applicano le disposizioni contenute nel comma 164 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 secondo cui il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune a sua volta deve provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Nel secondo caso, la differenza deve essere versata entro il 28 febbraio 2021, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

